

## **STATUTO TIPO DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**

### **Sommario**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Finalità e obiettivi.....	3
Art. 2 Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione .....	4
Art. 3 Sede legale e sedi operative.....	4
Art. 4 Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale.....	5
<b>TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>Capo I - Struttura dell'Ente .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 Soggetti pubblici locali partecipanti all'Ente di gestione .....	6
Art. 6 Quote di contribuzione degli enti locali dei Parchi .....	6
Art. 7 Quote di contribuzione degli enti locali delle Riserve naturali .....	8
Art. 8 Quote di contribuzione degli altri enti locali.....	8
<b>Capo II - Governo dell'Ente .....</b>	<b>8</b>
Art. 9 Organi di governo dell'Ente di gestione .....	8
Art. 10 Organismi consultivi e propositivi .....	8
Art. 11 Convocazione degli organi collegiali .....	9
<b>Capo III - Le Comunità .....</b>	<b>9</b>
Art. 12 Composizione .....	9
Art. 13 Attribuzioni.....	9
Art. 14 Convocazione .....	10
Art. 15 Funzionamento.....	10
Art. 16 Quote di partecipazione al voto.....	10
<b>Capo IV - Il Comitato Esecutivo .....</b>	<b>11</b>
Art. 17 Attribuzioni.....	11
Art. 18 Composizione e durata.....	12
Art. 19 Convocazione e funzionamento.....	13
Art. 20 Sostituzioni in seno agli organi.....	13
Art. 21 Informazione alle Comunità del Parco e della Riserva.....	13
<b>Capo V - Il Presidente .....</b>	<b>13</b>
Art. 22 Attribuzioni e compenso .....	13
Art. 23 Elezione e durata.....	13
<b>Capo VI - Il Revisore dei Conti .....</b>	<b>14</b>
Art. 24 Attribuzioni.....	14
<b>Capo VII - Organismi consultivi .....</b>	<b>14</b>
Art. 25 Le Consulte dei Parchi e delle Riserve.....	14
Art. 26 Il Comitato per la promozione della Macroarea Emilia Occidentale .....	14
Art. 27 I Comitati istituzionali di partecipazione per le Riserve e i Paesaggi naturali e seminaturali protetti .....	15
Art. 28 Forme di consultazione per le attività gestionali dei Siti della rete Natura 2000 e delle Aree di Riequilibrio Ecologico.....	15
<b>Capo VIII - Organizzazione amministrativa e gestionale .....</b>	<b>15</b>
Art. 29 Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione .....	15
Art. 30 Attribuzioni del Direttore .....	15
Art. 31 Personale dell'Ente di gestione .....	16

<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI</b> .....	<b>17</b>
Art. 32 Patrimonio.....	17
Art. 33 Gestione economico-finanziaria e contabile.....	17
Art. 34 Entrate dell'Ente di gestione.....	17
Art. 35 Investimenti e contratti.....	18
Art. 36 Disposizioni finali e transitorie.....	18



## **- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità e obiettivi**

1. Il fine prioritario dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (da ora in avanti Ente di gestione, o Ente) è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP, dell'UE e dello Stato italiano, ad arrestare la perdita della biodiversità entro il 2020 ed a mantenere la funzionalità dei servizi eco sistemici promuovendo nel contempo la valorizzazione del patrimonio naturale ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.
2. L'attività dell'Ente è volta inoltre ad attuare le previsioni dalla Legge regionale n. 6 del 2005 e s.m.i. e in particolare a realizzare la gestione unitaria dei diversi tipi di aree protette esistenti all'interno del territorio delle Province di Parma e Piacenza così come previsto dalla Legge regionale n. 24 del 2011.
3. L'impostazione generale della gestione dell'Ente è tesa a rendere evidente, in primo luogo a chi le abita, le aree protette come opportunità per sprigionare le potenzialità offerte dalle risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti.
4. L'Ente ispira la propria azione ai seguenti principi di carattere generale:
  - responsabilità verso tutte le forme naturali viventi;
  - solidarietà verso le future generazioni al fine di tramandare loro ambienti naturali in buono stato di conservazione;
  - partecipazione effettiva delle comunità locali alle principali scelte di governo dei territori protetti;
  - leale cooperazione, in primo luogo con gli enti locali territorialmente interessati e con i soggetti che rappresentano i diversi portatori di interesse del territorio, con particolare riferimento a coloro che vivono e lavorano all'interno delle aree protette;
  - sussidiarietà trasversale e orizzontale nell'esercizio delle competenze assegnate all'Ente dalla Regione;
  - adeguatezza nell'esercizio delle funzioni gestionali.
5. Oltre alle funzioni generali che la legislazione regionale affida agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e alle finalità proprie, l'Ente intende perseguire alcuni particolari "obiettivi di scopo" che attengono alle peculiarità ambientali, culturali e socio-economiche del territorio della Macroarea.
6. I principali "obiettivi di scopo" che l'Ente assume per la propria attività e che costituiranno i principali parametri di riferimento per valutarne nel tempo l'efficacia, la coerenza e l'efficienza nella gestione sono:
  - specializzare, definendo degli obiettivi gestionali caratterizzanti, la funzione di ciascuna area protetta gestita dall'Ente all'interno di una visione organica ed unitaria dell'insieme della macro area;
  - integrare, nell'ambito territoriale, le attività gestionali delle proprie aree protette con quelle delle limitrofe aree protette dai siti della rete Natura 2000 esterni ai Parchi;
  - promuovere il raccordo gestionale delle diverse tipologie di aree protette (Parchi, Riserve, Paesaggi Naturali, Siti della rete Natura 2000), che ricadono nell'ambito delle Province di Parma e Piacenza per favorire così la realizzazione della connessione ecologica della parte occidentale dell'Emilia-Romagna coordinandosi con le altre macroaree;

### **Art. 2**

#### **Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione**

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale è un Ente pubblico al quale si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dalla L.R. n. 6 del 2005, dalla L.R. n. 24 del 2011 e dal presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000.
2. L'Ente di gestione esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 2011, le seguenti competenze:



- a) la gestione dei Parchi naturali regionali Fluviale del Taro, Boschi di Carrega, Stirone e Piacenziano, Fluviale Trebbia e delle Valli del Cedra e del Parma (Cento Laghi), nonché dei Siti della rete Natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle altre aree protette ad esso trasferite dalle Province territorialmente interessate ai sensi di quanto previsto all'articolo 40, comma 6 L.R. n. 24/2011;
- c) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente ;
- d) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico;
- e) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- f) la valutazione di incidenza dei progetti, interventi, Piani e Programmi che interessano Siti Natura 2000 di sua competenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 2004 e s.m.i. (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- g) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la L.R. n. 27 del 2009 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- h) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della L.R. n. 15 del 2006 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- i) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionali e interregionali contermini;
- j) la gestione del demanio forestale regionale e dei demani forestali comunali ad esso affidati e ricompresi nel territorio delle aree protette della Macroarea;
- k) le funzioni amministrative previste dalle disposizioni nazionali o regionali di settore per il quale sia stato espressamente delegato.
3. L'Ente di gestione può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze, nonché svolgere attività di supporto tecnico agli enti locali per la gestione delle aree protette qualora non eserciti direttamente tali funzioni.

### **Art. 3**

#### **Sede legale, Uffici operativi e altre strutture**

1. L'Ente di gestione ha sede legale a Collecchio (PR) in Strada Giarola 11 presso gli uffici dell'Ente ivi presenti.
2. Uffici operativi e altre strutture periferiche dell'Ente sono anche i seguenti:
  - a) Uffici Operativi, Sala auditorium, Centro Visite: Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
  - b) Uffici operativi, Centro Visite/museo "Casinetto": Strada Olma, 2 - 43038 Sala Baganza (PR)
  - c) Uffici operativi /spazi mussali "Centro Levati", Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
  - d) CRAS Casa Rossa Via Capanna, 23 - 43028 Sala Baganza (PR)
  - e) Vivaio Forestale Pontescodogna Via Nazionale Ovest, 128 - Località Ponte Scodogna - 43044 Collecchio (PR)
  - f) Ufficio operativo: P.za A. Borri c/o Ex Colonia Montana - 34021 Corniglio (PR)
  - g) Ufficio operativo: Via Parco dei Cento Laghi, 4 - 43010 Monchio delle Corti (PR)
  - h) Ufficio operativo c/o Unione Montana Appennino Parma Est, P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
  - i) Uffici, Centro Visite e Biblioteca: Loc. Scipione Ponte, 1 - Salsomaggiore Terme - PR),
  - l) Uffici "Podere Millepioppi - Centro Recupero Animali Selvatici "Le Civette": Loc. San Nicomede, 29, 43039 Salsomaggiore
  - m) Ufficio operativo C/o PALAZZO DELLA PROVINCIA di PIACENZA: Corso Garibaldi, 50 PIACENZA (PC)
  - n) Centro visite: Località Borgo Trebbia (Camposanto Vecchio) Piacenza (PC)
3. Altre sedi operative dell'Ente possono essere istituite con deliberazione del Comitato Esecutivo tenendo conto dell'eventuale trasferimento delle competenze gestionali di ulteriori aree protette da parte delle Province interessate.



4. La variazione della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune, è deliberata dal Comitato Esecutivo previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi;
5. La variazione degli uffici operative e delle altre strutture, anche con trasferimento in altro Comune, sono deliberate dal Comitato Esecutivo previo parere obbligatorio della Comunità interessata.

**Art. 4**

**Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale**

1. L'Ente di gestione assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione, per rendere le popolazioni locali attivamente partecipi alle scelte e alle attività dell'Ente.
2. Gli atti dell'Ente di cui la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione vengono depositati presso la sede legale dell'Ente e pubblicati in via telematica sul sito web dell'Ente.
3. L'accesso agli atti e la partecipazione democratica alle scelte e alle attività dell'Ente sono disciplinate da apposito regolamento.
4. Allo scopo di ampliare le forme di partecipazione dei residenti e dei fruitori delle aree protette di sua competenza, l'Ente favorisce la nascita delle associazioni Amici del Parco ai sensi dell'art. 40-bis della L.R. n. 24 del 2011.

**- TITOLO II -  
STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE**

**- Capo I -  
Struttura dell'Ente**

**Art. 5**

**Soggetti pubblici locali partecipanti all'Ente di gestione**

1. Partecipano obbligatoriamente all'Ente di gestione i seguenti enti:

a) la Provincia di Parma;

b) la Provincia di Piacenza;

c) i Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Sala Baganza, Collecchio, Fornovo Taro, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Alseno, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Gropparello, Medesano, Noceto, Parma, Gossolengo, Rivergaro, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Calendasco, Piacenza,

2. Partecipano altresì all'Ente di gestione le forme di associazione tra Comuni per la gestione della rete Natura 2000, delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di Riequilibrio Ecologico, la cui superficie protetta costituisca almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.24 del 2011 e previa stipula di convenzione come previsto dall'art. 18, c.2, del presente Statuto.

3. Possono altresì partecipare all'Ente di gestione i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali contermini alla Macroarea, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 24 del 2011 e previa stipula di convenzione come previsto dall'art. 18, comma 3, del presente Statuto.

**Art. 6**

**Quote di contribuzione degli enti locali**

1. In sede di prima attuazione, le quote annuali di contribuzione dei singoli enti sono determinate per ogni Comunità del Parco, come di seguito specificato:

**Comunità del Parco del Taro:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>
Comune di Collecchio	94.233,00	43,6%
Comune di Noceto	16.792,00	7,7%
Comune di Medesano	17.019,00	7,8%
Comune di Parma	27.540,00	12,7%
Comune di Fornovo Taro	9.252,00	4,3%
Provincia di Parma	51.235,00	23,7%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>216.071,00</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco Boschi di Carrega:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>
Comune di Sala Baganza	26.340,00	17,06%
Comune di Collecchio	42.802,00	27,72%
Comune di Fornovo Taro	10.272,00	6,65%
Provincia di Parma	74.990,00	48,57%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>154.404,00</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco Cento Laghi:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>
Comune di Corniglio	25.000,00	18,52%
Comune di Tizzano	25.000,00	18,52%
Comune di Monchio	25.000,00	18,52%
Provincia di Parma	60.000,00	44,44%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco Stirone e Piacenziano:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>
Comune di Fidenza	49.429,00	22,86%
Comune di Salsomaggiore Terme	49.429,00	22,86%
Comune di Alseno	4.598,00	2,12%
Comune di Lugagnano	3.658,00	1,70%
Comune di Vernasca	3.629,00	1,69%
Comune di Castell'Arquato	1.438,00	0,66%
Comune di Carpaneto	954,00	0,44%
Comune di Gropparello	882,00	0,40%
Provincia di Parma	32.500,00	15,03%
Provincia di Piacenza	69.710,00	32,24%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>216.227,00</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco del Trebbia:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di contribuzione (ammontare in euro)</i>	<i>Quota di contribuzione (percentuale)</i>
Comune di Gossolengo	4.500,00	5,14%
Comune di Rivergaro	4.500,00	5,14%
Comune di Gazzola	4.500,00	5,14%
Comune di Gragnano Trebbiense	4.500,00	5,14%
Comune di Rottofreno	4.500,00	5,14%
Comune di Calendasco	4.500,00	5,14%
Comune di Piacenza	27.000,00	30,86%
Provincia di Piacenza	33.500,00	38,29%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100,0%</b>

2. L'ammontare delle quote di contribuzione di cui al comma precedente fa riferimento a quello previsto per l'anno 2013. Ferme restando le percentuali di contribuzione, la variazione dell'ammontare delle quote non si configura come una modifica statutaria.



3. Le quote di contribuzione di cui al comma 1 sono aggiornate dal Comitato Esecutivo, almeno ogni tre anni, sentito il parere delle rispettive Comunità e delle Amministrazioni Provinciali, se interessate da modifiche.

4. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Comitato Esecutivo, previo parere delle Comunità, delibera l'ammontare delle quote di contribuzione a carico di ciascuna Comunità di Parco, tenendo ferme le percentuali di contribuzione, e l'ammontare delle quote di contribuzione delle Province. La variazione è comunicata agli enti interessati con congruo anticipo, anche tenendo conto dei tempi previsti dalla legge in materia di approvazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 7**

##### **Quote di contribuzione degli altri enti locali**

1. Il Comitato Esecutivo determina le quote di contribuzione:

- a) dei Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali contermini alla Macroarea, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 24 del 2011;
- b) degli enti locali territorialmente interessati dai Paesaggi naturali e seminaturali protetti;
- c) degli enti locali territorialmente interessati dalle Aree di Riequilibrio Ecologico;
- d) degli enti locali territorialmente interessati dai Siti della rete Natura 2000, non compresi in parchi e riserve.
- e) dei comuni (o unioni dei comuni) che intendano conferire risorse ad altro titolo

2. Il Comitato Esecutivo procede alla determinazione della quota di contribuzione degli enti di cui al comma precedente in accordo con gli stessi.

3. Annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il Comitato Esecutivo, previo parere dei singoli enti interessati, può deliberare la variazione della quota a carico di ciascun ente locale. La variazione è comunicata agli enti interessati con congruo anticipo, anche tenendo conto dei tempi previsti dalla legge in materia di approvazione del bilancio di previsione.

## **- Capo II - Governo dell'Ente**

#### **Art. 8**

##### **Organi di governo dell'Ente di gestione**

1. Sono organi di governo dell'Ente di gestione:

- a) le Comunità del Parco del Taro, del Parco Boschi di Carrega, del Parco dei Cento Laghi, del Parco dello Stirone e Piacenziano, del Parco del Trebbia,
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente.

#### **Art. 9**

##### **Organismi consultivi e propositivi**

1. Sono organismi consultivi e propositivi dell'Ente di gestione:

- a) le Consulte del Parco del Taro, del Parco Boschi di Carrega, del Parco dei Cento Laghi, del Parco dello Stirone Piacenziano, del Parco del Trebbia,
- b) il Comitato per la promozione della Macroarea, la cui composizione verrà decisa con deliberazione del comitato esecutivo

2. Il Comitato Esecutivo, per favorire la partecipazione alle scelte dell'Ente, può istituire con proprio atto deliberativo appositi Comitati di partecipazione rappresentativi dei territori interessati dalle Riserve naturali, dai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, da aree di riequilibrio ecologico e siti rete natura 2000

L'atto deliberativo stabilirà la composizione e le funzioni di tali organismi.



**Art. 10**

**Convocazione degli organi collegiali**

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, con una delle seguenti modalità: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con un preavviso inferiore a quello previsto dal comma 1, ma comunque di almeno ventiquattro ore.

**- Capo III -**

**Le Comunità dei Parchi**

**Art. 11**

**Composizione**

1. Nell'ambito dell'Ente di gestione sono costituite le Comunità del Parco del Taro, del Parco Boschi di Carrega, del Parco dei Cento Laghi, del Parco dello Stirone e Piacenziano, del Parco del Trebbia,

1. La Comunità del Parco delle Valli del Cedra e del Parma (Cento Laghi) è composta da:

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua come di seguito specificati:

- COMUNE DI CORNIGLIO
- COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
- COMUNNE DI TIZZANO VAL PARMA

La Comunità del Parco ha sede presso il Municipio del Comune di Tizzano Val Parma (PR).

2. La Comunità del Parco Fluviale Regionale del Taro è composta da:

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua come di seguito specificati:

- COMUNE DI COLLECCHIO
- COMUNE DI FORNOVO TARO
- COMUNE DI MEDESANO
- COMUNE DI NOCETO
- COMUNE DI PARMA

La Comunità del Parco ha sede presso gli Uffici siti in Strada Giarola, 11, Collecchio (PR).

3.. La Comunità del Parco Fluviale Regionale del Trebbia è composta da:

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua come di seguito specificati:

- COMUNE DI RIVERGARO
- COMUNE DI ROTTOFRENO
- COMUNE DI GAZZOLA
- COMUNE DI GOSSOLENGO
- COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
- COMUNE DI CALENDASCO
- COMUNE DI PIACENZA

4. La Comunità del Parco Regionale Boschi di Carrega è composta da:

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua come di seguito specificati:

- COMUNE DI COLLECCHIO
- COMUNE DI FORNOVO TARO

•COMUNE DI SALA BAGANZA

La Comunità del Parco ha sede presso Centro Parco “Renzo Levati” – Via Olma, 2 Sala Baganza (PR).

5. La Comunità del Parco Regionale Dello Stirane del Piacenziano è composta da:

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua come di seguito specificati:

- COMUNE DI ALSENO
- COMUNE DI CARPANETO
- COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
- COMUNE DI FIDENZA
- COMUNE DI GROPPARELLO
- COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
- COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
- COMUNE DI VERNASCA

Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse come di seguito specificati:

- COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

6. I componenti delle Comunità rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

7. Le cause di incompatibilità, di rimozione o sospensione dei componenti delle Comunità sono disciplinate dalla legge.

8. La modifica della sede delle Comunità dei Parchi è deliberata dalle Comunità stesse, approvata con Deliberazione del Comitato Esecutivo, ma non dà luogo a modifica statutaria.

9. Le Comunità si possono dotare di un apposito regolamento di funzionamento interno.

## **Art. 12**

### **Attribuzioni**

1. Alle Comunità competono le funzioni di cui alla L.R. n. 24 del 2011, ed in particolare:

- a) nominare, tra i suoi membri, il Presidente della Comunità;
- b) nominare un rappresentante in seno al Comitato Esecutivo;
- c) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività e iniziative riferite al Parco o alla Riserva e approvare le relative modalità di utilizzo;
- d) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- e) proporre il Regolamento del Parco;
- f) proporre i componenti della Consulta del Parco o della Riserva;
- g) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco;
- h) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- i) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, i Comuni, le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 2 del 2004 (Legge per la montagna);
- j) esprimere parere obbligatorio sullo Statuto e sui Regolamenti dei Parchi;
- k) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio di Previsione dell'Ente di gestione;
- l) esprimere parere obbligatorio sul Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli enti locali.



**Art. 13**

**Convocazione**

1. La Comunità è convocata, tramite il Servizio Affari Generali e Amministrazione dell'Ente, e presieduta dal suo Presidente che formula l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente della Comunità espressione dell'ente locale con la quota di partecipazione più alta e in secondo luogo, in caso di quote di partecipazione più alte equivalenti, dal componente espressione dell'ente locale con il maggior numero di abitanti.
2. La Comunità è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione o dal Presidente dell'Ente di gestione.

**Art. 14**

**Funzionamento**

1. La Comunità si riunisce almeno cinque volte l'anno.
2. Alle riunioni della Comunità partecipano, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di gestione e il Direttore dell'Ente di gestione, o funzionario da lui delegato, che funge da segretario. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente della Comunità.
3. La Comunità è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto.
4. Le decisioni della Comunità sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
5. Tutte le decisioni, ad eccezione delle decisioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.

**Art. 15**

**Quote di partecipazione al voto**

1. Le quote di partecipazione **al voto** dei singoli enti nelle Comunità sono determinate secondo i parametri della superficie protetta, distinguendo Parco e Area contigua, e delle risorse conferite come di seguito specificato:

**Comunità del Parco Boschi di Carrega:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di PARTECIPAZIONE AL VOTO (percentuale)</i>
Comune di Collecchio	48,0%
Comune di Sala Baganza	29,8%
Comune di Fornovo Taro	22,2%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco del Taro:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di PARTECIPAZIONE AL VOTO (percentuale)</i>
Comune di Collecchio	47,8%
Comune di Noceto	14,5%
Comune di Medesano	13,0%
Comune di Parma	20,3%
Comune di Fornovo Taro	4,3%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco Cento Laghi:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di PARTECIPAZIONE AL VOTO (percentuale)</i>
Comune di Corniglio	33,33%
Comune di Tizzano Val Parma	33,33%
Comune di Monchio delle Corti	33,33%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco Stirone – Piacenziano:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di PARTECIPAZIONE AL VOTO (percentuale)</i>
Comune di Fidenza	22,0%
Comune di Salso	22,0%
Comune di Alseno	2,5%
Comune di Vernasca	7,7%
Comune di Pellegrino Parmense	0,2%
Comune di Lugagnano	35,8%
Comune di Gropparello	0,7%
Comune di Castell'arquato	7,4%
Comune di Carpaneto P.no	1,5%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>100,0%</b>

**Comunità del Parco del Trebbia:**

<i>Ente</i>	<i>Quota di PARTECIPAZIONE AL VOTO (percentuale)</i>
Comune di Gossolengo	10,5%
Comune di Rivergaro	10,5%
Comune di Gazzola	10,5%
Comune di Gragnano Trebbiense	10,5%
Comune di Rottofreno	10,5%
Comune di Calendasco	10,5%
Comune di Piacenza	36,8%
<b>TOTALE COMUNITÀ</b>	<b>100,0%</b>

**- Capo IV -  
Il Comitato Esecutivo**

**Art. 16  
Attribuzioni**

1. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate agli altri organi dalla L.R. n. 24 del 2011. Spetta, in particolare, al Comitato Esecutivo:
- a) approvare lo statuto e il regolamento di funzionamento e le relative variazioni, previo parere obbligatorio delle

- Comunità dei Parchi e della Riserva naturale;
- b) nominare al proprio interno il Presidente;
  - c) nominare il Revisore dei conti;
  - d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato per la promozione della Macroarea;
  - e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
  - f) approvare il Bilancio di Previsione, previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi, il Bilancio Consuntivo e le Variazioni di Bilancio;
  - g) approvare, in sede di Bilancio di previsione, la quota annuale di contribuzione a carico di ognuno dei soggetti aderenti all'Ente di gestione, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
  - h) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
  - i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli enti locali, previo parere obbligatorio delle Comunità dei Parchi;
  - j) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
  - k) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
  - l) proporre alla Provincia progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27 della L.R. n. 6 del 2005;
  - m) approvare i Regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali di competenza dell'Ente, previo parere obbligatorio della rispettiva Comunità del Parco;
  - n) approvare i Regolamenti stralcio o di Settore dei Parchi e/ dell'Ente di Gestione;
  - o) le misure di conservazione e i piani di gestione dei Siti della rete Natura 2000 di competenza dell'Ente, su proposta della Comunità del Parco interessata se tali siti ricadono all'interno dei Parchi regionali
  - p) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di Riequilibrio Ecologico.

#### **Art. 17**

##### **Composizione e durata**

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da:

- a) il Presidente della Provincia di Parma, o suo amministratore locale delegato;
- b) il Presidente della Provincia di Piacenza, o suo amministratore locale delegato;
- c) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco del Taro;
- d) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco Boschi di Carrega;
- e) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco dei Cento Laghi;
- f) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco Stirone Piacenziano;
- g) un rappresentante individuato dalla Comunità del Parco del Trebbia;

2. Fa altresì parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 24 del 2011, un rappresentante delle forme di associazione tra Comuni per la gestione delle aree protette, la cui superficie protetta costituisca almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea, previa stipula di convenzione. La convenzione deve definire l'entità della contribuzione economica annuale a favore dell'Ente di gestione, nonché le modalità e i termini della collaborazione operativa tra i Comuni e l'Ente stesso.

3. Può altresì fare parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 24 del 2011, un rappresentante dei Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

4. I componenti del Comitato Esecutivo rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

#### **Art. 18**

##### **Convocazione e funzionamento**

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell'Ente di gestione di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. Partecipa alle sedute della Comitato Esecutivo il Direttore dell'Ente di gestione che funge da segretario. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente.

3. Le sedute del Comitato Esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

#### **Art. 19**

##### **Sostituzioni in seno agli organi**

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Comitato Esecutivo, nella prima seduta successiva alla vacanza è individuato il nuovo componente ai sensi della L.R n. 24 del 2011. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

#### **Art. 20**

##### **Informazione alle Comunità del Parco**

1. Il Comitato Esecutivo trasmette alle Comunità, almeno trenta giorni prima della seduta avviso di deposito degli atti relativi alle lettere a), f), g), i), l), m) del precedente art. 16 comma 1, per consentire l'esame degli stessi e la formulazione del parere.

2. Eventuali osservazioni della Comunità agli atti del Comitato Esecutivo devono pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Comitato Esecutivo può validamente deliberare in merito.

### **- Capo V -**

#### **Il Presidente**

#### **Art. 21**

##### **Attribuzioni e compenso**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

2. Il compenso del Presidente, qualora non sia un amministratore, è stabilito dal Comitato Esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

#### **Art. 22**

##### **Elezione e durata**

1. Il Presidente dell'Ente di gestione è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni senza che sia stata raggiunta tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni.

### **- Capo VI -**

#### **Il Revisore dei Conti**

#### **Art. 23**

##### **Attribuzioni**

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico.

2. Il Revisore è nominato dal Comitato Esecutivo e scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con L. n. 48 del 2011.

3. Per quanto non diversamente previsto si applica la normativa vigente per gli enti locali.



## **- Capo VII - Organismi consultivi**

### **Art. 24**

#### **Le Consulte dei Parchi**

1. Le Consulte del Parco del Taro, del Parco Boschi di Carrega, del Parco Stirone e Piacenziano, del Parco dei Cento Laghi e del Parco del Trebbia sono nominate dal Comitato Esecutivo su proposta delle rispettive Comunità; ogni Consulta è composta da almeno:

- a) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- b) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- d) un rappresentante delle associazioni dell'artigianato;
- e) un rappresentante delle associazioni del commercio e del turismo;
- f) un rappresentante delle Associazioni Venatorie Provinciali
- g) un rappresentante dell'associazione degli Amici del Parco, se presente o di Associazione di Volontariato nominata dal Comitato Esecutivo, anche su proposta della Comunità
- h) un rappresentante degli usi civici, se presenti.

2. La Consulta ha sede presso la rispettiva Comunità e viene convocata almeno due volte all'anno dal rappresentante della Comunità nel Comitato Esecutivo, che la presiede.

3. La Consulta esprime, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:

- a) le proposte di Piano territoriale del Parco presso cui è istituita;
- b) le proposte di Regolamento del Parco presso cui è istituita;
- c) le proposte di accordo agro-ambientale riguardanti il Parco presso cui è istituita;
- d) i progetti di intervento particolareggiato riguardanti il Parco presso cui è istituita.

4. Presso la Consulta è istituita la Commissione degli agricoltori del Parco o della Riserva. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno stipulato l'accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n. 6 del 2005, con il compito di monitorare lo stato d'attuazione dell'accordo e con funzione propositiva.

### **Art. 25**

#### **Il Comitato per la promozione della Macroarea Emilia Occidentale**

1. I componenti del Comitato per la promozione della Macroarea sono nominati dal Comitato Esecutivo.

2. Il Comitato per la promozione della Macroarea è composto da sei rappresentanti dei settori:

- a) finanza;
- b) agricoltura e silvicoltura;
- c) industria;
- d) agro-alimentare;
- e) commercio;
- f) turismo;

e da un componente nominato dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato per la promozione della Macroarea propone al Comitato Esecutivo accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea, ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della rete Natura 2000.

**Art. 26**

**I Comitati istituzionali di partecipazione per le Riserve e i Paesaggi naturali e seminaturali protetti**

1. Per favorire il coinvolgimento alle proprie scelte gestionali l'Ente di gestione, attraverso apposito atto deliberativo, può istituire dei "Comitati istituzionali di partecipazione" per ognuna delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la cui gestione è conferita all'Ente da parte delle rispettive Province.
2. I Comitati istituzionali saranno composti dai rappresentanti (Sindaci o loro amministratori locali delegati) degli enti locali territorialmente interessati.
3. Attraverso l'atto deliberativo di cui la precedente comma 1 il Comitato Esecutivo definisce le modalità di funzionamento, la composizione e le funzioni dei Comitati istituzionali.

**Art. 27**

**Forme di consultazione per le attività gestionali dei Siti della rete Natura 2000  
e delle Aree di Riequilibrio Ecologico**

1. Allo scopo di garantire la partecipazione dei Comuni territorialmente interessati dai Siti della rete Natura 2000 e dalle Aree di Riequilibrio Ecologico che verranno trasferite per la loro gestione all'Ente, il Comitato Esecutivo approva uno specifico regolamento per la disciplina delle forme di consultazione preventiva degli enti locali in merito alla predisposizione dei piani di gestione o delle misure di conservazione previste dalla legislazione vigente.

**- Capo VIII -**

**Organizzazione amministrativa e gestionale**

**Art. 28**

**Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione**

1. Il Direttore è incaricato con deliberazione del Comitato Esecutivo, ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n.267/2000 previa procedura selettiva rivolta a figure in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento nonché di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali e dalla L.R. n. 24 del 2011. L'incarico è rinnovabile senza limitazioni, se non quelle previste dalla legge.

**Art. 29**

**Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore:
  - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente di gestione;
  - b) esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
  - c) sovrintende alla gestione amministrativa;
  - d) conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
  - e) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
  - f) partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo e delle Comunità del Parco senza diritto di voto;
  - g) cura i rapporti con tutti gli enti interessati dalla gestione della Macroarea al fine di un loro coordinamento operativo;
  - h) esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità tecnica degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
  - i) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente di gestione;
  - j) firma gli atti non riservati alla competenza degli organi dell'Ente di gestione;
  - k) rappresenta l'Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Comitato Esecutivo.



**Art. 30****Personale dell'Ente di gestione**

1. Le competenze dell'Ente di gestione sono svolte attraverso il personale di cui alla dotazione organica deliberata e inquadrato nell'organico dell'Ente nel rispetto della categoria di appartenenza e secondo i profili professionali posseduti.
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. L'Ente di gestione può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o loro Unioni e da altri enti pubblici locali nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.
4. L'Ente di gestione può altresì avvalersi di personale a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267 del 2000 nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.

**- TITOLO III -****DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI****Art. 31****Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Ente di gestione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi;
- b) beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- c) ogni diritto che venga acquisito dall'Ente o a questo devoluto;
- d) beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito dell'assunzione della gestione delle Riserve naturali.

**Art. 32****Gestione economico-finanziaria e contabile**

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, e si uniforma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ai principi e alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del Bilancio finanziario di competenza giuridica degli enti locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come sanciti dal D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con gara a evidenza pubblica a un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte dell'Ente di gestione ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede legale l'Ente.
5. I beni dell'Ente sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

**Art. 33****Entrate dell'Ente di gestione**

1. Le entrate dell'Ente di gestione sono costituite da:

- a) contributi annui dei Comuni territorialmente interessati dai Parchi
- b) contributi annui delle Province di Parma e Piacenza;
- c) contributi annui dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni territorialmente interessate dalle Riserve, dai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, dalle Aree di Riequilibrio Ecologico e dai Siti della rete Natura 2000 che verranno trasferiti alla gestione dell'Ente;
- d) contributi annui della Regione Emilia-Romagna;
- e) contributi straordinari dei Comuni territorialmente inclusi nelle aree protette, delle Province territorialmente interessate da Parchi, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- f) contributi per investimenti da parte della Regione e degli enti locali che partecipano alla gestione dell'Ente;
- g) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili e mobili;
- h) proventi derivanti da concessioni, convenzioni e sponsorizzazioni;
- i) proventi derivanti dalla gestione delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente in base alle normative regionali vigenti;
- l) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- m) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- n) eventuali altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Ente.

**Art. 34****Investimenti e contratti**

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni sono disciplinati dalle norme vigenti in materia. L'Ente di gestione può approvare un regolamento attuativo.

**Art. 35****Disposizioni finali e transitorie**

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, l'accesso e la partecipazione sono disciplinati dalla normativa vigente.